



COMUNE DI PONSACCO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI"

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2020 in vigore dal 26/10/2020.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI a decorrere dal 1 Gennaio 2020.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
3. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Sono escluse dalla tassazione le superfici:
 - a. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - c. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - d. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;
 - e. dei locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. delle aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
 - g. delle unità immobiliari adibite a civili abitazioni (Utenza Domestica e Non Domestica) in cui non vi sia allacciamento al servizio di erogazione di acqua, luce ed energia elettrica. Sono altresì escluse dalla tassazione le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili. La non assoggettabilità del tributo dovrà essere comunicata con apposita istanza, dalla quale risulti anche la possibilità di contattare il dichiarante per vie brevi, sopralluogo da parte dell'Ente al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal giorno di ricezione dell'istanza da parte dell'Ente. Il contribuente è obbligato a comunicare il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal suo verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo TARI per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal comune il soggetto gestore redige il piano finanziario per la parte di propria competenza.
5. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
6. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. Per l'anno 2020 il predetto termine è fissato al 30 Settembre 2020. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
7. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

8. Il consiglio comunale delibera la quota fissa e la quota variabile della tassa in conformità del piano finanziario a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

9. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tassa per i rifiuti urbani e assimilati.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La superficie soggetta a tassa, per ciascuna delle sottoelencate attività, è calcolata applicando la percentuale sotto riportata per attività alla superficie calpestabile totale:

1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
2) Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
3) Tipografie artigiane	60%
4) Autocarrozzerie	50%
5) Produzione di Ceramiche	70%
6) Decorazione, molatura vetro	70%
7) Falegnamerie	70%
8) Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
9) Gommisti	70%
10) Calzaturifici	70%
11) Galvanotecnica e verniciature	70%

12) Lavanderie	70%
13) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
14) Locali dell'industria tessile	70%
15) Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
16) Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
17) Laboratori fotografici	70%
18) Florovivaismo	70%

L'utente deve produrre all'ente idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi.

La documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 9, oppure all'atto della richiesta di applicazione del presente articolo, e comunque dietro richiesta per iscritto all'ente.

3. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

Art. 6 – Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilabili esclusi dalla tassazione

1. Nella determinazione delle superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, art. unico legge 147/2013).

Non sono in particolare, soggette a TARI:

- Le superfici adibite all'allevamento di animali;
- Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano paziente affetti da malattie infettive.

2. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art.1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma d) dell'art.5.

3. L'utente con apposita istanza, indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari.

4. L'ente può effettuare il sopralluogo per verificare quanto dichiarato e in caso di esito positivo la non assoggettazione a tassazione delle aree o dei locali decorre dal giorno di ricezione dell'istanza da parte dell'Ente.

5. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o di verifica della produzione di rifiuti speciali assimilati, l'ente assoggetta a tassazione le aree o i locali.

Art. 7 – Conferimento dei RAEE di origine domestica e non domestica.

1. **Definizioni:** secondo le disposizioni contenute nell'art.4 lett. 1) D.Lgs. 49/2014 sono RAEE provenienti dai nuclei domestici i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici;
2. **Conferimento del rifiuto:** i RAEE originati dalle utenze domestiche e non domestiche devono essere conferiti al centro di Raccolta, previa verifica da parte dell'operatore dell'iscrizione dell'utenza conferente all'anagrafe TARI;
3. **RAEE ritirati dai rivenditori, installatori e manutentori:** restano invariate le disposizioni contenute nel DM 65/2010, pertanto i rivenditori, manutentori ed installatori possono conferire al Centro di Raccolta, previa esibizione del relativo documento di trasporto, i RAEE ritirati presso le utenze a seguito della vendita di nuove Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 8 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico di un qualsiasi componente del nucleo familiare ivi residente purché maggiorenne in considerazione della solidarietà del tributo o negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.
3. Per i nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare all'Ente lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 9. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo convenzionale di uno, salva la possibilità dell'ente di accertare il diverso numero di occupanti. Sul tributo calcolato per il nucleo convenzionale di un occupante, non è applicabile alcuna agevolazione/riduzione di tassa.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 9 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee come da Allegato 1 al presente Regolamento.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 10 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

Art. 11 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione all'Ente:
 - a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
 - b) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili; il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.

g) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

h) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

i) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo di *residenza* presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

j) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;

b) il codice fiscale e la partita IVA;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata;

d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;

e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolta e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo di sede legale presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3bis. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è verificato il relativo evento, purché opportunamente e tempestivamente dichiarato dal soggetto obbligato.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli predisposti dall'ufficio tributi e disponibili anche sul sito dell'ente, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni, per i quali nel corso del 2017 sarà richiesta la verifica a conferma di agevolazioni già in essere, previa revoca e conguaglio entro il saldo.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

6. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, lettera b), questa ha effetti dalla ricezione della dichiarazione da parte dell'Ente. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo del tributo, deve essere presentata nel termine previsto dei 60 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è manifestato l'evento modificativo stesso. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, producono i loro effetti sul tributo dalla data di presentazione tardiva, a meno che l'utente dimostri che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrato a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 12 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il comune elabora i bollettini da inviare all'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati a TOSAP o COSAP.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art.13 - Riduzioni tariffarie

1. **Utilizzo del biocomposter.** Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, e alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche (*c.d. concimaia - per la quale è necessaria la pratica edilizia come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale*) è applicata una riduzione della tariffa variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani nella misura del 20%. La richiesta di pratica del compostaggio deve essere dichiarata, al fine di beneficiare della riduzione tariffaria, su apposito modello di Dichiarazione TARI, ai sensi dell'art. 9. Nel caso in cui tale dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine previsto all'art. 9, la riduzione si applica dalla data di presentazione tardiva. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dal Comune oppure da soggetto terzo individuato dal Comune.
2. **Interruzione temporanea del servizio.** La tariffa è dovuta per intero in caso di sospensione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa forza maggiore a condizione che

l'interruzione non abbia durata continuativa superiore a 3 giorni. In caso contrario la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione.

3. **Utenze non stabilmente attive.** Si distingue tra utenze domestiche e non domestiche:

Domestiche. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti (ovvero c.d. domiciliati), non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa variabile pari al 30%. Tale riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga comunicata all'Ente indicando l'abitazione di residenza o di domicilio non occupata temporaneamente e la diversa abitazione principale occupata per il periodo di riferimento per la quale versa la relativa tassa. Il contribuente dichiara espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dell'Ente. La riduzione viene mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l'accertamento da parte dell'ente di difformità. La presente riduzione non si applica alle utenze non residenti o nelle quali non sia dichiarato un nucleo familiare dimorante (oltre una unità) per le quali viene applicato il nucleo di un componente ai sensi dell'Art.6 punto 5.

Non domestiche. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sul totale della **tariffa** verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al 30%. I termini per la richiesta di detta agevolazione sono quelli previsti all'Art.9. Nel caso in cui tale dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 9, produce i suoi effetti sulla tassa dalla data di presentazione tardiva.

La riduzione di cui al comma precedente, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

4. **Residenti all'estero.** Gli utenti che risiedano o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 30%. Detta condizione di residente all'estero deve essere posseduta da tutti i componenti del nucleo familiare iscritti all'utenza TARI.

5. **Residenti AIRE.** La tariffa totale si riduce del 66,67% per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La presente riduzione non si cumula con quella disciplinata al punto 3 e 4 del presente articolo.

6. **Conferimenti al centro di raccolta.** L'utenza domestica che intende conferire al centro di raccolta deve esibire o il codice anagrafico oppure il codice fiscale dell'intestatario fattura TARI. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente *intestatario che* conferisce, qualora lo stesso risulti nella banca data degli utenti, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER, ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

7. All'utenza domestica *residente* che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso a person a in Kg a semestr e	Sconto/k g
Rifiuti ingombranti + RAEE	20 03	20,00	0,19

	07		
	20 01	15,00	
	23*	5,00	
	20 01	10,00	
	35*		
	20 01		
	36		
Olii e grassi commestibili	20 01 25	4,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	2,50	0,20
Metallo	20 01 40	12,50	0,18
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	10,00	0,15
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,5	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33*	3,5	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,25	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	0,50	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	25,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	5,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10* 15 01 11*	0,5 0,5	0,17
Rifiuti Biodegradabili	20 02 01	15,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04* 16 05 05	0,5 0,5	0,17
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	0,5	0,33
Abbigliamento	20 01 10	2,5	0,07

La riduzione, nel limite massimo dell'imposta variabile calcolata, è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Il calcolo del quantitativo massimo è relativo al periodo semestrale di bollettazione ed è effettuato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti all'ente (*per la seconda casa non è prevista scontistica ma solo la facoltà dell'accesso all'isola ecologica*).

8. **Avvio al riciclo.** La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta. Il produttore unitamente all'istanza di riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (M.U.D.) per l'anno di riferimento nonché il contratto stipulato con la società che effettua il recupero ed i formulari di identificazione dei rifiuti. Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei Rifiuti, meglio conosciuto come MUD, con scadenza di legge al 30 Aprile, salvo proroghe in corso d'anno, contenente i dati riferiti ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente, deve essere allegato all'istanza di riduzione entro i termini di cui all'art. 9 del presente regolamento, pena la non applicazione della riduzione.
9. Attività di vendita al pubblico di prodotti in modalità alla spina cd "negozi leggeri" di vicinato (restano esclusi supermercati e grande distribuzione): la tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, della percentuale del 30% in relazione alla superficie operativa di vendita del prodotto alla spina (la superficie occupata dai distributori). La percentuale di abbattimento della tariffa variabile è elevata al 50% se l'attività commerciale è ubicata all'interno del centro storico di Ponsacco. Il titolare dell'attività, soggetto passivo TARI, è tenuto a presentare all'ente l'istanza di riduzione indicando la superficie operativa di vendita occupata dai distributori dei prodotti alla spina alla quale applicare l'agevolazione e i riferimenti della Denuncia di Inizio/variazione Attività depositata presso l'Ufficio SUAP e allegando la planimetria dei locali.
10. Per gli Agriturismi, B&B e Case Vacanze, Affittacamere iscritti in forma imprenditoriale ai sensi delle Legge Regione Toscana n. 86 del 2016 in materia di turismo, si riconosce la riduzione del 20% sulla parte variabile in virtù della potenzialità di produzione rifiuti che tenga conto dell'uso normale abitativo e la descrizione ricettiva a terzi. Nel caso di B&B e Affittacamere non in forma imprenditoriale si applicano le tariffe previste per l'Utenza Domestica con il massimo dei componenti del nucleo familiare. La Dichiarazione TARI redatta sul modello, ai sensi dell'art. 11, nel caso in cui tale dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine previsto all'art. 11, la riduzione si applica dalla data di presentazione tardiva.
11. Per le aziende agricole, in considerazione della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio, si applica una riduzione alla tariffa parte variabile del 20%, non cumulabile con la riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo. La Dichiarazione TARI redatta sul modello, ai sensi dell'art. 9, nel caso in cui tale dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine previsto all'art. 9, la riduzione si applica dalla data di presentazione tardiva.
12. Per le unità immobiliari classificati in categoria catastale c/2-c/6-c/7 e per le Utenze Non Domestiche, prive di allacci al servizio di acqua, luce ed energia elettrica e prive di arredo/suppellettili e attrezzature è previsto l'abbattimento totale della parte variabile della tariffa dietro presentazione di apposita dichiarazione Tari comprovante lo stato di inutilizzo dei locali. La Dichiarazione TARI redatta sul modello, ai sensi dell'art. 11, nel caso in cui tale dichiarazione sia presentata successivamente alla scadenza del termine previsto all'art. 11, la riduzione si applica dalla data di presentazione tardiva.

Art. 14 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti, sono previste le agevolazioni per reddito, relativamente alla tariffa parte variabile, di seguito indicate:
 - a. riduzione pari al 100% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra 0 e € 5.000;
 - b. riduzione pari al 60% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra € 5.001 e € 10.000;
 - c. riduzione pari al 45% della tariffa variabile in presenza di un valore ISEE compreso tra € 10.001 e € 15.000.
 2. Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti con il punteggio massimo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, o invalidi al 100%, purché non ricoverati e certificati in base alla legge vigente, è riconosciuta una riduzione sulla tariffa variabile nella misura del 25%. La richiesta di agevolazione tariffaria deve essere accompagnata dalla copia della certificazione rilasciata ai sensi della legge vigente.
 3. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
 4. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente e debbono essere presentate all'ente annualmente entro il termine del 30 settembre. L'agevolazione tariffaria ha effetto per l'esercizio in corso ed è computata a decorrere dalla prima bollettazione utile successiva alla data di presentazione dell'istanza.
 5. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni disciplinate dal presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.
- Nel corso dell'anno 2017 l'Ente procederà al censimento delle agevolazioni presenti in banca dati attraverso una richiesta all'utenza di conferma o meno del persistere di detta agevolazione, con produzione della documentazione attestante il diritto ancora in essere, pena il recupero a conguaglio della maggiore taxa nella bolletta successiva. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine indicata dall'Ente nel censimento, la riduzione produce i suoi effetti sulla taxa dalla data di presentazione tardiva.

Art. 15 – Applicazione delle agevolazioni, riduzioni della taxa in bolletta.

1. L'applicazione di riduzioni multiple sulla taxa variabile avviene con sistema a cascata, con il limite della capienza massima data dal totale della taxa variabile dovuta. Per le utenze domestiche l'applicazione a cascata di riduzioni/agevolazioni multiple avviene con il seguente ordine: primo, interruzione del servizio, a seguire agevolazione isee, riduzione handicap, biocompost, residente estero, stagionalità, pensionati AIRE. Per le utenze non domestiche l'applicazione a cascata di riduzioni/agevolazioni multiple avviene con il seguente ordine: primo, interruzione del servizio, a seguire avvio al riciclo, superfici speciali, stagionalità.

Articolo 16 - Fondo Agevolazioni Tari Covid-19

1. Per il solo anno 2020, in considerazione delle chiusure obbligatorie imposte dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, con successivo atto di Giunta, saranno stabilite agevolazioni e/o riduzioni nella quantificazione del tributo ed allo scopo è istituito in bilancio un fondo a copertura del relativo costo.

CAPO VI –RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 17 – Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa sono gestiti direttamente dal Comune. Il versamento della Tari è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 mediante F24.
2. L'Ente emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile da pagarsi in due rate scadenti entro il 30 aprile e 31 maggio.
3. L'Ente emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre da pagarsi in due rate scadenti entro il 31 ottobre ed il 20 dicembre.
4. Per il solo anno 2020 gli avvisi bonari verranno inviati come di seguito programmato: l'acconto per il periodo 01.01.2020 – 30.06.2020, con emissione nel mese di luglio/agosto e scadenza in tre rate 30 settembre, 31 Ottobre e 30 Novembre; il saldo per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020 e conguaglio con emissione nel mese di ottobre/novembre e scadenza in tre rate 31 Dicembre, 31 Gennaio 2021 e 28 Febbraio 2021.
5. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.
6. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di liquidazione, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dall'Ente, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, l'Ente deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.
7. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.
8. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario di liquidazione. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della tassa.
9. Ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa, è notificato l'avviso di liquidazione del tributo in luogo dell'avviso bonario con spese di notifica a carico del contribuente.
10. L'avviso bonario di liquidazione o l'avviso di liquidazione è determinato sulla base dei dati risultanti all'Ente (numero di componenti, superfici ecc.) e contiene i conguagli dei periodi precedenti.
11. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario, è notificato al contribuente l'avviso di liquidazione da corrispondere in unica soluzione.
12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione o all'emissione dell'avviso di liquidazione o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
13. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

13. Il gestore, in relazione all'attività di riscossione residuale affidata, riversa con cadenza decennale al Comune quanto incassato dai contribuenti e rendicontato.

14. Eventuali richieste di rateizzazione devono essere presentate al Comune il quale decide sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

15. Le modalità di compensazione del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 18 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;

c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 20 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, l'Ente può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- del contribuente;
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati; - della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi nella misura legale e delle spese di notifica.

Art. 21 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60, giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 22 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 19, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

~~1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento~~

Art. 23 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente secondo le modalità consentite dall'ordinamento Statale vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 24 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.

4. Il rimborso del tributo può avvenire anche mediante compensazione tra debito e credito dello stesso tributo sia relativamente a tributi differenti, nonché con riferimento alla stessa annualità che ad annualità differenti a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile, a norma dell'art. 24 bis del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme finali

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge Statale e del vigente Regolamento delle entrate. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club